

Mario Riberi

Lo status giuridico dei valdesi negli Stati sabaudi attraverso i pareri di Carlo Luigi Caissotti

SOMMARIO: 1. L'Editto e l'Istruzione per l'osservanza degli editti ed ordini concernenti i valdesi e gli abitanti delle Valli del Pragelato e Casteldelfino del 20 giugno 1730 - 2. Lo status giuridico dei valdesi attraverso i pareri di Carlo Luigi Caissotti - 2.1. Il capitolo IX dell'*Istruzione*, "De' Matrimoni", e il "sentimento" del 4 febbraio 1732 - 2.2. Il Capitolo VIII, "De' ministri", e il parere del 7 ottobre 1733 - 2.3. Il capitolo V, "De' limiti tollerati": il parere dell'11 febbraio e la lettera al marchese d'Ormea del 15 maggio 1739 - 2.4. Un caso di dubbia conversione al cattolicesimo nel parere del 23 ottobre 1744 - 2.5. Il capitolo I dell'*Istruzione*, "De' predicatori, e missionarii, ed esercizio della Religione Cattolica", e il parere del 22 marzo 1746 - 3. Conclusioni - 4. Appendice documentale.

ABSTRACT: The paper examines the Edict and the *Istruzione per l'osservanza degli editti ed ordini concernenti i Valdesi e gli abitanti delle valli del Pragelato e Casteldelfino* of June 20, 1730. Besides the essay reconstructs the observations on these norms made by Carlo Luigi Caissotti, the First President of the Senate of Piedmont from 1730 to 1750.

KEY WORDS: Laws of tolerance, Waldensians, Carlo Luigi Caissotti

1. L'editto e l'Istruzione per l'osservanza degli editti ed ordini concernenti i Valdesi e gli abitanti delle Valli del Pragelato e Casteldelfino del 20 giugno 1730

La normativa promulgata da Vittorio Amedeo II tra il 1685 ed il 1730 concernente lo status giuridico dei valdesi è cospicua, dalle leggi emanate su pressione della Francia, direttamente conseguenti alla revoca dell'editto di Nantes, a quelle emesse in seguito alla ribellione ed alla *Glorieuse Rentrée* del 1689 ed ai trattati internazionali con l'Olanda e l'Inghilterra. Le prime stabilirono il cosiddetto regime dell'*intolleranza*, le seconde quello della *tolleranza*. Tale dicotomia, come è stato felicemente sottolineato¹, deriva da una sistematica di matrice tedesca, proveniente dagli studi di Mario Viora svolti in Germania presso Ulrich Stutz, che gli aveva proposto come argomento di ricerca la legislazione sui Valdesi. In quel periodo, e precisamente nel 1924, erano state pubblicate le lezioni del corso di diritto ecclesiastico italiano di Francesco Ruffini con il titolo *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*². Il giurista

¹ Mi riferisco al contributo di I. Soffietti, *La legislazione sui valdesi dal 1685 al 1730*, in *Dall'Europa alle valli valdesi, Atti del XXIX Convegno storico internazionale, Torre Pellice, 3-7 settembre 1989*, A. De Lange (cur.), Torino 1990, pp. 279-292 ed in particolare alle pp. 279-281.

² Sulla figura e l'opera di Francesco Ruffini e per un'aggiornata bibliografia si segnalano il volume collettaneo *Francesco Ruffini (1863-1934). Studi nel 150° della nascita*, G.S. Pene Vidari (cur.), Torino 2017 e quello di A. Frangioni, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, Bologna 2017. Nel solco degli studi di Ruffini, con uno spiccato interesse per l'analisi giurisprudenziale, è stato edito, sempre nel 2017, il

canavesano aveva diviso la materia in due parti: la prima afferiva all'intolleranza religiosa, la seconda tratteggiava l'epoca della libertà religiosa, inserendo in quest'ultima anche gli editti di tolleranza e libertà. Già nel 1901, peraltro, nel volume *La Libertà religiosa: storia dell'idea*, Ruffini aveva parlato di libertà e di tolleranza, enunciando il principio secondo il quale la parola "tolleranza" presuppone l'esistenza di uno stato confessionale. Tale sistematica si ritrova, come detto, nel volume di Mario Viora del 1930, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, ed è ancor oggi almeno parzialmente valida, anche se "deve essere rivista e in parte corretta"³. Le prime disposizioni sono riconducibili, essenzialmente, all'editto del 31 gennaio 1686, preceduto da quello del 4 novembre 1685, con il quale si revocarono ai valdesi le concessioni conquistate il 5 giugno 1561 attraverso la "pace" o "capitolazione" di Cavour⁴, all'editto del 9 aprile 1686, che consentì il diritto di emigrare, seppur con molti limiti, infine all'editto del 3 gennaio 1687 che, dopo aver riaffermato il diritto di emigrazione, stabilì per i valdesi che non avessero voluto emigrare l'obbligo di abiurare e la loro deportazione nel Vercellese, al fine di recidere ogni legame con le terre nate.

Le disposizioni relative alla "tolleranza" sono principalmente due: l'editto del 23 maggio 1694 e l'editto del 20 giugno 1730. Fondamentale, per ciò che concerne le *libertates* valdesi, fu il primo, cioè quello del 23 maggio 1694. Esso fu emanato da Vittorio Amedeo II in seguito agli accordi internazionali stabiliti dal trattato dell'Aia del 20 ottobre 1690 con il quale il duca di Savoia, nell'articolo segreto concernente i valdesi, si impegnava a revocare l'editto del 31 gennaio 1686 e quelli seguenti, ed a riconoscere nuovamente loro "leurs anciens droits, édits, coutumes et privilèges"⁵. L'esistenza di questo trattato internazionale e di altri successivi, come quello con l'Inghilterra del 4 agosto 1704, risolse la crisi dovuta alle restrizioni delle libertà valdesi previste dall'entrata in vigore della Regie Costituzioni del 1723 che avrebbero dovuto, secondo quanto si affermava

volume di F. Campobello, *La Chiesa a processo. Il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell'Italia liberale*, Torino 2017.

³ Come infatti riassunto da I. Soffietti in *La legislazione sui valdesi*, cit., pp. 280-281: "[...] già dopo la comparsa dell'opera vi furono alcune critiche, talune assai minuziose, sia da parte di Jalla, e più tardi di Pascal, valdesi, sia da parte di Bollea, cattolico sabaudista. Non ritengo, ad esempio, che si debbano considerare, come invece fece Viora, le norme sui valdesi di Prigelato come rientranti nell'ambito della "tolleranza". Esse fecero scomparire la religione nella vallata. Del resto Viora stesso le definì come 'esempio tipico di intolleranza religiosa'. Cfr. G. Jalla, *Recensione di Viora, Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, in "Bollettino della Società di Studi Valdesi", 59, 1933, pp. 41 ss.; A. Pascal, *Le valli valdesi negli anni del martirio e della gloria (1686-1690)*. Cap CI: L'editto del 9 aprile (1686), in "Bollettino della Società di Studi Valdesi", 95, 1954, pp. 21 ss.

⁴ A.A. Hugon, *Dall'adesione alla Riforma all'emancipazione (1532-1848)*, Torino 1974, pp. 30ss.; C. Pecorella, *Il libro terzo degli "Ordini nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino 1989, p. IX.

⁵ C. Solar De La Marguerite, *Traité public de la Royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères: depuis la paix de Château Cambresis jusqu'à nos jours, publiés par ordre du Roi, et présentés à S.M. par le Comte Solar de la Marguerite, Premier Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, etc.*, II, Torino 1836, pp. 153 ss.

nel proemio, applicarsi territorialmente nei possedimenti di terraferma, con esclusione della Valle d'Aosta, e che avrebbero comportato l'abrogazione di tutte le norme non comprese nella raccolta ed in contrasto con quelle ivi contenute. Non essendo stato richiamato, si trovava così compromesso l'editto del 1694. Dopo lunghe trattative, soprattutto con l'ambasciatore inglese a Torino, Molesworth, si giunse alla pubblicazione dell'editto del 20 giugno 1730⁶, che chiuse, per più di un secolo, salvo rare eccezioni, il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa valdese.

Come si accennava poc'anzi, alla base di questo editto, e quindi della risoluzione della controversia, vi furono il Trattato dell'Aia del 1690 e quello del 1704. A comprova di ciò, è sufficiente prendere in considerazione il verbale del Consiglio di Stato del re Vittorio Amedeo II, tenuto a Torino il 19 maggio 1725, convocato per operare un'aggiunta al testo delle Leggi e Costituzioni di S. M. in grado di colmare i vuoti legislativi venutisi a determinare. Da questo documento emerge la volontà del re di "provvedere nelle valli abitate da suoi sudditi valdesi ai privilegi ad essi concessi in seguito agli Editti de' suoi Predecessori, e suoi et in seguito ai Trattati pubblici".

Il testo normativo fu pubblicato sotto forma di editto solo nel 1730⁷, ma rimase quasi immutato rispetto a quello previsto nel 1725. L'*Istruzione* del sovrano al Senato del Piemonte del 20 giugno 1730, contemporanea quindi all'editto ed emanata in conseguenza di esso, fa continuo rinvio ai trattati internazionali. L'*Istruzione per l'osservanza degli editti ed ordini concernenti i Valdesi e gli abitanti delle Valli del Pragelato e Casteldelfino*⁸, nella quale erano esposte, in ordine sistematico, tutte le norme stabilite per i Valdesi attraverso i secoli dai principi sabaudi, non era un testo propriamente legislativo, poiché mancavano tutte le caratteristiche dell'atto avente forza di legge. Le disposizioni presenti nell'*Istruzione* avevano quindi efficacia in quanto contenute nei più antichi editti emanati dai principi sabaudi. Ne consegue che lo studioso che voglia conoscere la condizione giuridica dei Valdesi nel Settecento deve soffermarsi non solo

⁶ Cfr. A. Pennini, *La "questione valdese" e le relazioni diplomatiche anglo-sabaude*, in "Riforma e movimenti religiosi", 4, 2018, pp. 49-68; P. Bianchi, *Sotto diverse bandiere. L'internazionale militare nello Stato sabardo d'antico regime*, Milano 2012, p. 132.

⁷ Il testo dell'editto è edito in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc., pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli*, II, Torino 1825, p. 260.

⁸ Sul ruolo di Casteldelfino nella compagine degli Escartons dal XIV al XVIII e sui rapporti tra la Chastelado, il Marchesato di Saluzzo e il Ducato (poi Regno) di Savoia prima e dopo il trattato di Utrecht, mi permetto di rinviare ai miei due articoli: M. Riberi, *Il trattato di Utrecht e le autonomie locali nelle Alpi occidentali: il caso della République des Escartons*, in *Utrecht 1713: i trattati che aprirono le porte d'Italia ai Savoia. Studi per il terzo centenario*, G. Mola di Nomaglio, G. Melano (curr.) Torino 2014, pp. 451-471 e S. Gal, L. Perrillat (curr.), *La Chastelado, une autonomie locale dans les Alpes occidentales : aperçus historico-juridiques* in *La Maison de Savoie et les Alpes: emprise, innovation, identification XV^e-XIX^e siècle*, Chambéry 2015, pp. 27-44. Segnalo inoltre il volume di D. De Franco, *La difesa delle libertà: Autonomie alpine nel Delfinato tra continuità e mutamenti (secoli XVII-XVIII)*, Milano 2016.

sugli editti concernenti i valdesi emanati da quel principe, ma anche su tutte le antiche leggi relative alla tolleranza del valdismo pubblicate attraverso i secoli dai predecessori di Vittorio Amedeo II⁹.

Considerando il regime che si venne a creare, questa situazione di libertà e tolleranza significò principalmente libertà di culto, sia domestico che pubblico, anche se entro precisi limiti. Collegato a tale diritto vi è quindi il riconoscimento dell'organizzazione ecclesiale valdese, in modo particolare dei sinodi. Furono regolamentati il diritto di importazione dei libri, il diritto di insegnamento, riservato soltanto ai valdesi e fra valdesi, il diritto di ricevere sovvenzioni dai paesi protestanti, accettabili in quanto considerate elemosine, e fu consentito di lavorare anche in occasione delle festività cattoliche. Fu invece vietato di costruire nuovi templi o ampliare quelli già esistenti e vennero imposte limitazioni concernenti le sepolture e i cimiteri. Per quanto riguardava la capacità giuridica, fu permesso ai valdesi di risiedere soltanto nelle Valli ed esclusivamente in questi territori di essere proprietari di beni mobili ed immobili. Venne negato il diritto di accedere alle cariche pubbliche e militari e venne riconosciuta ai valdesi unicamente la possibilità di essere sindaci o consiglieri nella loro comunità, a patto che la maggioranza fosse rappresentata da cattolici.

2. Lo status giuridico dei valdesi attraverso i pareri di Carlo Luigi Caissotti

Pare significativo analizzare le disposizioni contenute nell'Editto e nell'*Istruzione*¹⁰ del 1730 e i loro problemi applicativi attraverso i pareri forniti da Carlo Luigi Caissotti, Primo Presidente del Senato di Piemonte dal 1730 al 1750.

L'esordio di Caissotti nei ranghi dell'amministrazione sabauda è

legato al metodo tipico con cui Vittorio Amedeo II ebbe a reclutare in quegli anni la maggior parte dei suoi coadiutori, nonché al nuovo ruolo assegnato dal sovrano al

⁹ L'*Istruzione* è divisa in capitoli, e gli argomenti trattati riguardano “De’ predicatori, e missionarii, ed esercizio della Religione Cattolica”, al Capitolo I, “Della conversione degli Eretici”, al Capitolo II, “Delle Processioni e riverenza verso il Santissimo Sacramento”, al Capitolo III, “Dell’osservanza delle feste”, al Capitolo IV, “De’ limiti tollerati”, al Capitolo V, “De’ tempi”, al Capitolo VI, “De’ cimiteri e sepolture”, al Capitolo VII, “De’ ministri”, al Capitolo VIII, “De’ Matrimoni”, al capitolo IX, “Delle Congreghe”, al Capitolo X, “Degli Uffici Pubblici e Notariato”, al Capitolo XI, “Delle scuole”, al Capitolo XII, “Dei libri”, al Capitolo XIII, “De’ domestici”, al Capitolo XIV, “Della vendita dei beni”, al Capitolo XV, “Degli affilamenti”, al Capitolo XVI, “Degli alimenti, legittima o dote a figliuoli, o figlie di famiglia che si convertiranno”, al Capitolo XVII, “De’ forastieri”, al Capitolo XVIII, “Delle sovvenzioni forastiere”, al Capitolo XIX, “Degli Apostati e Relapsi”, al Capitolo XX; più altri sette capitoli riguardanti esclusivamente le limitazioni imposte agli abitanti di Pragelato. Come si può ben notare disciplina ogni ambito della vita politica, economica e sociale del popolo valdese. L'*Istruzione* è stata rinvenuta nell'Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Cat. Eretici, m.1 e trascritta da M. E. Viora, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, Torino 1930, pp. 417-429.

¹⁰ I. Soffietti, *La legislazione sui valdesi*, cit., pp. 285-286.

ceto medio degli avvocati-burocrati nei quadri dello Stato¹¹.

Conosciuto per caso dal re nell'archivio regio, dove lavorava, Caissotti, dopo aver dato buona prova della sua preparazione giuridica nell'elaborazione di un parere richiesto dal segretario di Stato, marchese del Borgo, in vista del nuovo concordato con la Curia romana, veniva infine promosso l'11 novembre 1723 procuratore generale. D'altra parte,

l'interesse di Vittorio Amedeo II ad assicurarsi i servizi dei migliori avvocati per distoglierli dalla difesa delle famiglie aristocratiche, in occasione delle numerose cause tra il fisco e la nobiltà per l'editto di avocazione dei feudi, non era stato estraneo all'ingresso di Caissotti nella ristretta cerchia dei consiglieri più intimi del re¹².

Tra i più stretti consiglieri di Vittorio Amedeo II¹³, conquistò anche la fiducia del figlio Carlo Emanuele III¹⁴ che gli affidò importanti e delicati incarichi

¹¹ V. Castronovo, voce *Caissotti, Carlo Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVI, Roma 1973, [http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-luigi-caissotti_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-luigi-caissotti_(Dizionario-Biografico)/)

¹² *Ibid.*

¹³ Vittorio Amedeo II duca di Savoia, (Torino 1666 - Rivoli 1732), fu prima re di Sicilia, poi re di Sardegna. Figlio di Carlo Emanuele II, gli succedette nel 1675. Assunti pieni poteri (1684), entrò (1690) in guerra contro la Francia, con cui negoziò la pace di Torino (1696) e con cui si alleò, ottenendo la restituzione di Pinerolo. Durante la guerra di successione spagnola si schierò prima con i francesi, per passare poi dalla parte degli imperiali (1703). Con la pace di Utrecht (1713) e con quella di Rastatt (1714) ebbe la Sicilia (scambiata con la Sardegna nel 1718) con il titolo regio e ampliamenti verso la Lombardia. Dopo aver abdicato (1730) in favore del figlio Carlo Emanuele III (1701-1773), chiese la revoca della decisione ma, arrestato, morì in prigionia. Cfr. D. Carutti, *Storia del Regno di Vittorio Amedeo II*, Torino 1863; G. Symcox, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo 1675 - 1730*, Torino 1989; A. Merlotti, *Vittorio Amedeo II. Il Savoia che divenne re*, Gribaudo, 1998; F. Rocci, *Vittorio Amedeo II. Il duca, il re, l'uomo*, Torino, 2006; F. Cognasso, *I Savoia*, Milano 2002. Sulla politica militare e le guerre: C. Storrs, *War, diplomacy and the rise of Savoy, 1690-1720*, Cambridge 1999; C. Paoletti, *Capitani di Casa Savoia*, Roma 2007. Sul governo in Sicilia e in Sardegna: R. Palmarocchi, *Sardegna Sabauda: il regno di Vittorio Amedeo II*, Cagliari 1936; V. E. Stellardi, *Il Regno di Vittorio Amedeo II in Sicilia*, Torino 1862-1866; M. A. Crociata, *La Sicilia nella storia*, Palermo 2011. Sul riformismo amedeo: G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena 1957; F. Micolò, *Le regie costituzioni: il cauto riformismo di una piccola Corte*, Milano 1984; M. T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabaudo del XVIII secolo*, Firenze, 1997; Andrea Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Firenze, 2000; G. Ricuperati, *Lo Stato Sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'antico regime*, Torino 2001. Sugli aspetti storico-giuridici cfr. M. Viora, *Le costituzioni piemontesi 1723-1729-1770*, Torino 1928; G. Astuti, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte*, Torino 1961, pp. 487-501; I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, pp. 53-95; G.S. Pene Vidari, *Introduzione in Costituzioni Sabaude. 1723*, N. Picardi, A. Giuliani (curr.), Milano 2002, pp. IX-XXVII; E. Mongiano, *Leggi e Costituzioni di S.M. in Il tesoro del principe. Titoli, carte e memorie per il governo dello Stato*, Torino 1989, pp. 90-93.

¹⁴ Carlo Emanuele III salì al trono nel 1730 all'abdicazione del padre, i cui tentativi di ritorno sul trono ostacolò con decisione. La guerra di successione polacca, che vide Carlo Emanuele a capo dell'esercito franco-piemontese e vincitore degli Austriaci a Guastalla (19 sett. 1734), gli offrì la prima occasione di riprendere la politica espansionistica della sua casata, e con la pace di Vienna (1738) ottenne Novara e Tortona. Più drammatica fu la guerra di successione austriaca (1740-48), alla quale Carlo Emanuele partecipò nel campo opposto alle potenze borboniche sopportando disastri militari non lievi; la pace

politici e finanziari¹⁵. Primo Presidente del Senato di Piemonte, carica in cui ebbe l'ingrato compito di preparare in segreto l'atto di abdicazione di Vittorio Amedeo II, poi pubblicato a Rivoli il 7 settembre 1730, ministro di Stato nel 1750, notaio della corona nel 1767, nel 1768 divenne gran cancelliere con la soprintendenza alla riforma degli studi, la quale secondo quanto disposto dalle costituzioni universitarie del 1729 era annessa alla carica di gran cancelliere¹⁶. Morì a Torino il 7 aprile 1779 e fu sepolto a Verduno¹⁷.

Come noto, il Primo Presidente Caissotti non era di certo favorevole ad una politica di "apertura" verso i valdesi, ritenendo che il "problema" del valdismo andasse risolto radicalmente, cioè rifiutando a tutte le comunità della "Religione Pretesa Riformata" presenti nelle valli alpine del regno sabauda ogni riconoscimento giuridico, politico e religioso. Tuttavia accolse le decisioni prese dal sovrano, riservandosi comunque la possibilità di esprimere le sue opinioni nei pareri che sono conservati presso la Sezione Corte dell'Archivio di Stato di Torino. Dalle sue stesse parole possiamo avere una più chiara visione di come la questione valdese fosse stata affrontata e notare, in buona sostanza, una tolleranza relativa più al metodo che al merito della questione stessa

di Aquisgrana (1748) tuttavia gli apportò Vigevano, l'alto Novarese, il Pavese, nonché il diritto di reversibilità su Piacenza nel caso in cui Filippo di Borbone passasse sul trono di Napoli. Bloccato nella sua politica espansionistica dal rovesciamento delle alleanze, cioè dall'accordo franco-austriaco del 1756, riuscì tuttavia nel 1767 a occupare l'isola della Maddalena. Nella politica di Carlo Emanuele si sente l'impronta personale dei suoi due celebri ministri: Carlo Vincenzo Ferrero marchese d'Ormea e Giovan Battista Bogino. Cfr. V. Castronovo, voce Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sardegna, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XX, Roma 1977, http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-emanuele-iii-di-savoia-re-di-sardegna_%28Dizionario-Biografico%29/

¹⁵ C. Bonzo, voce *Caissotti, Carlo Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti (curr.), Bologna 2013, pp. 375-376; C. Dionisotti *Storia della magistratura piemontese*, II, Torino 1881, pp. 206-208; D. Carutti, *Storia della corte di Savoia durante la Rivoluzione francese e l'Impero*, Torino-Roma 1892, p. 367; M. E. Viora, *Le costituzioni piemontesi 1723-1729-1770*, cit., pp. 330 ss; F. Cognasso, *Storia di Torino*, Milano 1959, p. 184.

¹⁶ C. Bonzo, *Caissotti*, cit., p. 375.

¹⁷ "Tra i più autorevoli tecnici e codificatori della politica riformatrice della monarchia sabauda, il C. ebbe comuni con lo Zoppi (che lo precedette nella massima carica di gran cancelliere, a conclusione di una lunga carriera spesa al servizio dell'assolutismo regio) la scrupolosa serietà e competenza pratica nell'applicazione delle leggi e la tenace dedizione nell'assolvimento laborioso e disciplinato dei compiti amministrativi connessi con la difesa dei diritti regi. L'unico filo conduttore delle loro scelte, l'unica ambizione che ebbe a sorreggerli in tanti anni di assorbenti e oscure fatiche, fu piuttosto la volontà, non più celata dopo il 1730, di farsi largo a spese della vecchia aristocrazia e di convalidare quindi giuridicamente, ma senza alcun risvolto in senso politico e sociale, l'elezione della borghesia di toga e delle professioni ai ranghi nobiliari scaturita dall'alleanza in atto fra dinastia e ceto medio. Di una certa grettezza del C. fa testo d'altronde il suo carteggio del 1734 relativo alla richiesta del Muratori di consultare i fondi dell'archivio sabauda. Se in una lettera del 5 novembre egli dava istruzioni all'archivista regio perché non venissero alla luce documenti riservati, in una nota di poco precedente (del 3 maggio) al sovrano suggeriva, con intenti altrettanto strumentali e cinici quanto semplicistici, di secondare gli sforzi del Muratori, 'trattandosi di un letterato di tanto merito, il quale accaparrato da noi, può forse influire non poco nel concetto nel quale conservar si debbono le cose nostre colla Corte di Roma...'. V. Castronovo, voce *Caissotti, Carlo Luigi*, cit.

Nel parere inviato a Sua Maestà il 24 novembre 1730 il Primo Presidente affermava, a proposito del ricorso presentato dai valdesi sull'Editto del 20 giugno dello stesso anno:

[...] Che si tratta dell'esecuzione di una legge Regia, pubblicata pochi mesi sono, d'una legge giusta, mentre è diretta contro Apostati e Relapsi, una legge di grazia, poiché in vece della pena di morte e confisca dei beni, nella quale sarebbero caduti per disposizione sia delle leggi comuni che degli antichi editti dei nostri sovrani, gli restituisce il tempo di ravvedersi e ritornare alla nostra Religione, nella quale erano nati e battezzati, o erano volontariamente venuti e stando ostinatamente nell'Apostasia gli permette di uscire dallo Stato, senza nessuna pena, ed eziandio di vendere i propri beni.

Che questo editto è stato pubblicato con intelligenza dell'Inghilterra, mentre è uno degli articoli intesi con Mallesworth, il quale si spiegò, che era un trattamento di clemenza.

[...] Che gli eretici, essendo per proprio istituto della loro Setta, nemici del monarchismo, sono per esperienza, pericolosi per i sovrani; e rispetto alli valdesi S.M. sa che mettono il governo in una qualche soggezione per il riguardo delle Potenze Protestanti, avendo convenuto togliere dalle Costituzioni alcune leggi, che prima vi erano e così in qualche modo ritrattarle; Onde se si può andare disponendo le cose in modo che si strappi questa spina dai nostri terreni, non sarà che bene e per il servizio di Dio e per il buon governo¹⁸.

L'Editto risolveva quindi solo in parte l'intolleranza nei confronti dei valdesi, i quali continuavano ad essere considerati una "spina nel fianco" del sovrano. Questi, a sua volta, veniva a trovarsi tra due fuochi, le potenze protestanti da un lato e la Chiesa romana dall'altro. Nonostante la difficile congiuntura politica e diplomatica, Caissotti sottolineò la necessità di rispettare quanto disposto dall'Editto senza tenere in considerazione le varie suppliche¹⁹ inviate dalle comunità valdesi con la speranza di modificare, almeno in parte, alcuni articoli di tale normativa. Essa era considerata dal Primo Presidente del Senato un benevolo atto di clemenza del sovrano, mentre da parte dei valdesi era ritenuta restrittiva e ingiusta. Caissotti infatti reputava la legislazione di Vittorio Amedeo II aperta alle esigenze della comunità valdese e sosteneva che fossero anzi da limitare le "eccessive" concessioni fatte ai protestanti, circoscrivendo l'applicazione dei benefici dell'editto soltanto a determinate categorie di relapsi ed in modo particolare a coloro che si fossero convertiti al cattolicesimo contestualmente all'editto di intolleranza del 1686 e che avessero riabbracciato la "Religione Pretesa Riformata" in seguito all'editto di tolleranza del 1694. Erano da escludere da ogni atto di clemenza coloro i quali si erano convertiti alla religione cattolica volontariamente prima del 1686 per poi ritornare

¹⁸ Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi ASTo), Sezione Corte, Materie giuridiche, Rappresentanze e pareri, Pareri del P.Mo Presidente Caissotti, Registro I, Parere a S.M. su i Valdesi, 24 novembre 1730.

¹⁹ Archivio diocesano di Pinerolo, Titolo 12/2, classe D, serie 1, Corrispondenza.

successivamente a quella protestante e quelli nati da “cattolizzati” prima del 1686 e poi tornati protestanti. I motivi di questa differenza di trattamento fra le diverse tipologie di protestanti si possono ricercare nella volontà del Primo Presidente di limitare il più possibile il numero di valdesi “tollerati” sul territorio piemontese, sia per non incrinare in modo insanabile i rapporti con la Chiesa cattolica e con la Francia, sia per ridurre drasticamente il numero dei sudditi restii a riconoscere in ogni materia l’autorità del sovrano. Decrescendo il numero dei protestanti tollerati, diminuivano anche i problemi di convivenza con le comunità cattoliche ed era possibile continuare a perseguire l’obiettivo di estirpare radicalmente “l’eresia valdese” dalle valli. La giustificazione che veniva data alle potenze protestanti relativamente ai limiti imposti era ovvia in quanto, secondo Caissotti, era giusto tutelare solo coloro che con la forza erano stati costretti a scegliere la religione cattolica e non invece chi volontariamente si fosse convertito e poi successivamente avesse abiurato.

I sotto paragrafi che seguono, inerenti, come anzidetto, ai pareri del Primo Presidente circa alcuni aspetti relativi allo status giuridico dei valdesi, seguono l’ordine diacronico in cui furono esposti e confermano l’atteggiamento rigidamente pragmatico utilizzato dal giurista sabauda nei confronti della “Religione Pretesa Riformata”.

2.1. Il capitolo IX dell’*Istruzione*, “De’ Matrimoni”, e il “sentimento” del 4 febbraio 1732

Le regole dettate in merito all’istituto matrimoniale potevano dare adito a difficoltà interpretative sia per quanto riguardava gli sposalizi tra persone professanti religioni differenti sia per ciò che concerneva l’educazione dei figli futuri, i quali potevano addirittura essere sottratti alla famiglia per essere cresciuti secondo i principi della religione cattolica.

Nel Capitolo IX dell’*Istruzione* si affermava infatti

Non è lecito agli eretici maritarsi con donne cattoliche, né alle donne eretiche con uomini cattolici, salvo che vi prenda autentica promessa dell’eretico di cattolizzarsi, e che ne segua fra breve termine l’effetto.

E arrivando il caso che uno dei due maritati si sia cattolizzato, devono li figliuoli e figlie che nascono da un tal matrimonio battezzarsi, et allevarsi indistintamente nella religione Cattolica²⁰.

Caissotti rispetta pienamente il dettato normativo ed esprime il suo pensiero su tale argomento, nel “sentimento” del 4 febbraio 1732 - redatto in collaborazione con l’avvocato generale Vittorio Orazio Sclarandi²¹ - relativo alla

²⁰ M. E. Viora, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, cit., p. 421.

²¹ Sulla figura di Orazio Vittorio Sclarandi cfr. E. Genta, *Senato e senatori*, cit., pp. 297-298; G. Quazza,

richiesta di affidamento di un minore istruita dalla città di Berna e dalla madre protestante di questi. Il ragazzo si era trasferito con il padre “eretico” in Savoia dove il genitore era deceduto, non prima di aver abbracciato (assieme al figlio) la fede cattolica.

[...] Senz ‘entrare a chiarire, se il padre fosse o no nato Cattolico, ancorché s’abbiam delle pruove, ch’egli molto tempo prima di venir in Savoia è vissuto send’in Francia da Cattolico, basta che partitosi da Losanna, e condotto seco il figlio sia venuto ad abitar nella Savoia et abbi dichiarato, che n-era venuto per vivere e morire nella nostra Religione, ed educarvi in essa il figlio avendovi oltre le sue dichiarazioni vissuto veramente da buon Cristiano sin alla morte, e come tale stato con permissione del Vescovo sepolto nel cimitero dè Cattolici, essendo degno di rimarco, ch’egli stesso instruiva nella nostra fede il figlio, come di tutto ciò se n’hanno pruove si distinte, et accertate a non poter esser controverso; quindi risultarne che non può il governo di Berna richiamar detto figlio come suddito poiché il Padre non è morto accidentalmente in Savoia, ma bensì dopo aver fissato il domicilio si per se si che per il figlio, e ciò colla risoluzione di viverci e morirci cattolico ed allevarci anche il figlio [...]’²².

Secondo Caissotti, essendosi stabiliti “non accidentalmente” il “fù Pietro Giordano” e suo figlio negli Stati sabaudi, quest’ultimo è suddito del Re di Sardegna e perciò non può esser “da un altro Principe reclamato” secondo “diritto et uso di tutte le genti”, in forza del quale

può ben un Sovrano proibire ai suoi sudditi l’uscire da Stati, o richiamarli se usciti, imponendo loro le pene che stima, ma se uscendo fissano il loro domicilio in un altro Stato

divengono “soggetti” di un altro Principe, e come tali non hanno più legami con governi stranieri, a meno che non si siano macchiati di delitti gravissimi. La madre poi, ad avviso del Primo Presidente, non aveva alcun diritto ad avocare a sé il figlio poiché “il Padre, che l’avea pienamente sotto la sua Potestà ha eletto per lui la Religione Cattolica acciò in essa fosse educato”.

2.2. Il Capitolo VIII, “De’ ministri”, e il parere del 7 ottobre 1733

Il capitolo VIII dell’*Istruzione* imponeva diversi limiti al numero dei ministri del culto valdese che potevano risiedere nelle Valli ed ai loro compiti :

Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, Modena 1957, pp. 51, 191, 349; F. Aimerito, *Ricerche sul ‘Consiglio di Stato e dei Memoriali’ degli Stati sabaudi*, Torino 2018, pp. 248-250; G. Ricuperati, *Lo Stato sabauda nel Settecento: Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d’antico regime*, cit., p. 8.

²² ASTO, Sezione Corte, Materie ecclesiastiche, Eretici, cat. 38, mazzo I, n. 12, *Sentimento del P. Presidente Caissotti, ed avvocato generale Sclarandi sulla dimanda fatta dalla città di Berna perché gli fosse rimandato il figlio infante del fu Pietro Giordano di Losana ritiratosi da sei, e più mesi in Savoia per ivi vivere in figura di Cattolico dove come tale morì, e fu sepolto, lasciato il di lui Infante*.

[...] non può ammettersi nelle Valli maggior numero di Ministri di quelli, che vi si trovano, ed a questi è proibito d'andar trattare, partecipare, né sotto qualsivoglia pretesto o colore negoziare con altri Ministri forestieri quali nemmeno possono stabilirsi in esse Valli.

Li Ministri di dette Valli debbono essere sudditi nazionali delle medesime, e non essendovi soggetti capaci, dovranno accorrere al sovrano perché loro permetta di ammettere qualche forestiero non diffidente, il che potrà permettersi, mediante che presti tal Ministro il dovuto giuramento di fedeltà.

Non devono li Cattolici contribuire in cosa alcuna per il mantenimento de Ministri, e maestri di scuola eretici, né per altre cose concernenti la religione P. R.

Occorrendo che si ritrovi alcun religionario ammalato in una delle tre Valli fuori de luoghi e limiti tollerati, in caso d'istante pericolo di morte, è permesso ad uno de Ministri accompagnato da un altro, che non sia Ministro, di portarsi al luogo dove si ritrova l'infermo per visitarlo e confortarlo, con che però non si trattenga nel luogo fuori dei limiti suddetti, più di un giorno, e che ivi non dogmatizzi, ne faccia alcuna funzione pubblica, ne privata secondo le regole della pretesa religione riformata, ma si restringa alla sopraddetta visita, ed assistenza solamente, e ciò oltre gli altri casi di visita nel luogo e finaggio di S. Giovanni, de quali, e conforme viene espresso alli Capi de Tempii, e de limiti tollerati²³.

Il Primo Presidente Caissotti ha un atteggiamento di ostile diffidenza nei confronti dei ministri valdesi, da lui accusati di essere dei “seduttori” capaci di far cadere in errore i fedeli cattolici e di istigare alla disobbedienza al Sovrano i sudditi valdesi. Questa sua avversione la si riscontra nel parere del 7 ottobre 1733 nel quale imputa ad essi lo spopolamento delle valli. L'origine di tale fenomeno è infatti attribuita dal giurista sia alla povertà dei territori sia appunto “all'artificio dei ministri protestanti” che seducevano la popolazione con promesse e speranze irrealizzabili, inducendola a migrare a Ginevra.

[...] È probabile la ragione alla quale si attribuisce quanto successo, cioè l'estrema miseria alla quale è ridotta una gran parte degli abitanti di quelle Valli e l'artificio dei ministri Protestanti, li quali prevalendosi dell'opportunità seducono quei miserabili con la speranza verosimilmente poco fondata, di ritrovare a Geneva di che sussistere, non essendo naturale che quella città voglia caricarsi del mantenimento di tante famiglie, composte di molte persone inabili a procacciarsi il vitto²⁴.

2.3. Il capitolo V, “De' limiti tollerati”: il parere dell'11 febbraio e la lettera al marchese d'Ormea del 15 maggio 1739

Il capitolo quinto dell'*Istruzione* definiva i “limiti tollerati”, cioè le zone dove i valdesi potevano vivere e predicare:

²³ M. E. Viora, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, cit., p. 420.

²⁴ ASTO, Sezione Corte, Materie giuridiche, Rappresentanze e pareri, Pareri del P.Mo Presidente Caissotti, Registro II, Parere del 7 ottobre 1733.

[...] I limiti tollerati sono ristretti regolarmente al di là del Pelles, e del Chisone. E restano compresi fra limiti i luoghi di Roccapiaata, San Bartolomeo, Prarustino. Restano esclusi da detti limiti i luoghi di Bibiana, Fenile, Campiglione, Bricherasio, S. Secondo, i luoghi di Lucerna e Borgo d'essa, Garzigliana e Lucernetta. È però lecito ai Religionari venire alle fiere e commerciare fuori da detti limiti, purchè non tengano casa, bottega, né stanza veruna, e che vivano senza dogmatizzare né dare veruno scandalo. E sebbene i religionari possano abitare con i Cattolici nel luogo e finaggio di S. Giovanni, resta loro proibito tuttavia di farvi la predicazione o istruzione, né altra funzione pubblica, né esercizi della loro religione. [...] Benché il luogo del Perrero, Valle S. Martino, sia fra i limiti tollerati, non vi si trova però al presente alcun Religionario, per essersi tutti antecedentemente convertiti, e conseguentemente non esservi né cimitero, né tempio, né ministro, né maestro di scuola religionario, né vi si fa verun esercizio di detta religione P.R. Le comunità nelle quali sono tollerati i Religionari, sono le seguenti, cioè: Nella Valle di Lucerna: Angrogna, La Torre, S. Giovanni, Villar, Bobbio, Roata. Nella Valle Inverso Perosa di là del Chisone: Inverso Porte, Inverso Pinasca, Pramolo, Pomaretto, S. Germano e Chianaviere ossia Villar Alto. Nella Valle di S. Martino: Riclaretto, Praly, Massello, Salza, Rodoretto, Traverses, Chiabrano, S. Martino, Faetto, Maniglia, Bovile, Perrero. Nel Mandamento di S. Secondo: Prarustino, S. Bartolomeo, e Roccapiaata²⁵.

Questa disposizione è senza dubbio quella che creò maggiori questioni tra *Maison de Savoie* e valdesi. Nei progetti iniziali di Vittorio Amedeo II vi era infatti la volontà di eliminare definitivamente questa minoranza religiosa mediante l'espulsione dai propri territori ma, in ossequio ad una *realpolitik* con le potenze protestanti, si dovette limitare la portata di quanto previsto nel suddetto capitolo accettando che i seguaci della "Religione Pretesa Riformata" potessero continuare ad abitare solo in alcune zone ben definite degli Stati sabaudi. Da ciò comunque derivarono al sovrano non poche difficoltà diplomatiche sia con la vicina Francia di Luigi XIV, che pretendeva dal nipote una politica unitaria nella lotta contro gli ugonotti e i valdesi, sia con la Santa Sede, che esigeva dal re una strenua difesa della religione cattolica attraverso la repressione di qualunque tipo di eresia. Vittorio Amedeo II prima, e Carlo Emanuele III poi, dovettero inoltre far fronte alle richieste dei valdesi affinché i limiti imposti alla loro libertà di abitare in alcuni territori delle Valli venissero modificati e ampliati, occuparsi dei problemi creati dalla "cattolizzazione" di alcuni eretici in periodi ritenuti "sospetti" e soprattutto indagare su coloro che, essendosi convertiti alla religione cattolica, erano ritornati ad abbracciare quella protestante.

Relativamente a quest'ultimo punto, nel parere dell'11 febbraio 1739, redatto da Caissotti con il sostituto avvocato generale Giuseppe Dani²⁶, si afferma:

²⁵ M. E. Viora, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, cit., pp. 418-419; sulla giurisdizione dei signori di Luserna nelle Valli valdesi cfr. D. De Franco, *Fedeltà e mediazione. La giurisdizione dei signori di Luserna nelle Valli valdesi (metà XVI-inizio XVII secolo)*, in "Riforma e movimenti religiosi", 4, 2018, pp. 9-48.

²⁶ "Al merito singolare fattosi all'Avvocato Giuseppe Dani nell'esercizio dell'impiego di Sostituto

Abbiamo riveduto la nota de' Religionari Cattolizzati, e poi relapsi, li quali, o non partirono dalle Valli in obbedienza all'editto del 20 Giugno 1730, o vi sono ritornati, secondo le fedi mandate dagli Ordinari de' luoghi.

Questo pubblico abuso della Reale Clemenza non dee veramente tollerarsi, massimamente che se si lasciassero impuniti simili rei, sarebbe di conseguenza assai pernicioso l'esempio loro a riflesso d'altri²⁷.

Collegata alla sopracitata osservazione in merito alle informazioni da prendersi circa i relapsi e al problema dei cattolizzati "ritornati eretici" è la lettera inviata il 15 maggio 1739 al marchese Carlo Vincenzo Ferrero d'Ormea, de facto il primo ministro degli Stati sabaudi dal 1732 sino alla sua morte, avvenuta nel 1745²⁸.

In esecuzione del comando dato dal Senato col Viglietto di S.M. de' 13 del caduto febbraio 1739 contro i Relapsi delle Valli, fra il Senato composta, e il dì 20 di detto mese trasmessa un'istruzione al Prefetto di Pinerolo per illuminare gli Ordinarij di dette Valli, in ordine alle attenzioni, che dovevano avere nel prendere le informazioni ed i mezzi da adoperarsi, per liquidare il delitto, ed i Delinquenti, relativamente alla distinzione de' tempi, e dell'età de' Relapsi, secondo li quali possono o non essere compresi nella disposizione del Cap. 4 dell'editto del 20 giugno 1730.

Il Prefetto ha accusata la ricevuta di questa commessione, assicurando, che vi avrebbe adempito, e fatto adempiere dagli Ordinari e, compiute che fossero le informazioni, le avrebbe trasmesse al Senato.

Avvocato generale nel Senato nostro di Piemonte, corrisponde la favorevole nostra disposizione di destinarli il gradimento che ci risulta dei lodevoli suoi servigi. Epperò ci siamo di buon grado mossi a promuoverlo alla carica di Senatore in detto Magistrato che gli darà maggiormente campo di far apparire le distinte sue prerogative, e doti ad imitazione del Presidente suo Padre...". Regia patente di Carlo Emanuele III del 29 maggio 1749, riportata da E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino 1983, p. 213.

²⁷ ASTo, Sezione Corte, Materie giuridiche, Rappresentanze e pareri, Pareri del P.Mo Presidente Caissotti, Registro IV, Parere dell'11 febbraio 1739.

²⁸ "Era ormai il principale ministro sabauda, e in breve tempo riuscì a privare quasi di ogni reale potere anche il potente marchese Ignazio Solaro del Borgo, segretario di Stato agli esteri dal 1717, conquistando un ascendente pressoché assoluto sul sovrano. Questo suo potere si rivelò decisivo nel settembre 1731, quando Vittorio Amedeo cercò di tornare sul trono. Ormea fu inflessibile nel sostenere le ragioni e l'azione di Carlo Emanuele III in un drammatico consiglio dei ministri la sera del 26 settembre. Fu, anzi, egli stesso – con fredde spietatezza – a dirigere le operazioni dell'arresto del vecchio sovrano e a seguirne la detenzione, sino alla morte il 31 ottobre 1732. Nel frattempo, il 18 marzo 1732 Carlo Emanuele III nominò Ormea anche primo segretario di Stato agli esteri: con il controllo sulle due Segreterie di Stato e la dismissione di Ignazio Solaro del Borgo (nominato Gran ciambellano), egli era ormai de facto il primo ministro dello Stato e tale sarebbe rimasto sino alla morte, per una dozzina d'anni. Lo stesso anno, il re gli conferì anche la carica di segretario dell'Ordine dell'Annunziata, che per tradizione veniva assegnata al segretario di Stato agli esteri, e cinque anni dopo, il 19 marzo 1737, ne fu fatto cavaliere. Da questo momento la biografia politica di Ormea si confonde con quella dello Stato". A. Merlotti, voce Ormea, Carlo Vincenzo Ferrero, marchese di, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 79, Roma 2013, [http://www.treccani.it/enciclopedia/ormea-carlo-vincenzo-ferrero-marchese-di_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/ormea-carlo-vincenzo-ferrero-marchese-di_(Dizionario-Biografico)/).

Essendo cento venti, e più i pretesi relapsi dati in nota, e siccome che, per provare il delitto, deve risultare che o per abiura o per battesimo avessero questi abbracciata e poi abbandonata la nostra Santa Fede, e che sieno nel caso del detto capitolo 4° di detto editto, vi vuole perciò qualche tempo, e sarà probabilmente la causa, che fin qui non sieno terminate le informazioni.

Non si mancherà tuttavia di sollecitarne, coll'ordine di oggi, la spedizione, e non si perderà tempo, per ridurre questo affare al suo fine²⁹.

Ancora una volta Caissotti dà prova di non voler permettere alcuna tolleranza nei confronti dei valdesi che, convertitisi al cattolicesimo, fossero ritornati a professare la religione protestante. A questi si doveva impedire ad ogni costo il ritorno nelle loro Valli.

2.4. Un caso di dubbia conversione al cattolicesimo nel parere del 23 ottobre 1744

In un parere del 23 ottobre 1744 Caissotti esprime le sue riflessioni su due “Ispezioni promosse da una rappresentanza di Valdesi”, la prima concernente “il caso di due Figlie introdotte nell'Ospizio aperto nella città di Pinerolo”, e l'altra inerente a due figli maschi minorenni “che nascono da Padre Eretico e Madre cattolica”.

Il Primo Presidente risolve facilmente il secondo quesito: poiché la madre dei minorenni era cattolica, secondo il capitolo IX dell'*Istruzione* del 1730 i figli dovevano essere battezzati e istruiti secondo i dettami di Santa Romana Chiesa.

[...] siccome le Istruzioni del Senato provvedono al caso, ed in una rappresentanza del medesimo del 2 dell'or scorso Mese di Maggio, sono stati distintamente accennati li fondamenti per li quali basta che uno dei genitori sia cattolico, acciocché il figlio nato debba battezzarsi ed educarsi nella nostra religione, così altro non ho che soggiungere su questo punto, se non che converrà sempre, non solamente per il riguardo della medesima, ma anche per il riflesso ancora della dignità di S. M , come sovrana di quelle Valli, ritenere questo principio, bastando però nelle presenti circostanze, che non si provvegga sopra le accennate rimostranze dei Valdesi³⁰.

La prima “ispezione” presentava invece problematiche di più difficile soluzione.

Il già citato capitolo IX “De' Matrimoni” dell'*Istruzione* riportava al comma secondo, riprendendo a sua volta l'art. 15 dell'editto del 1655, che

i figliuoli de' religionari non possono essere tolti a loro parenti sotto pretesto che vogliano abbracciare la Religione cattolica, mentre sono in età minore, cioè li maschi

²⁹ ASTo, Sezione Corte, Materie giuridiche, Rappresentanze e pareri, Pareri del P.Mo Presidente Caissotti, Registro V, Parere del 15 maggio febbraio 1739.

³⁰ ASTo, Sezione Corte, Materie giuridiche, Rappresentanze e pareri, Pareri del P.Mo Presidente Caissotti, Registro VII, Parere del 23 ottobre 1744.

di 12 e le femmine di 10 anni.

Il dettato normativo era in realtà quasi sempre disatteso, come dimostrava il caso delle minorenni valdesi Susanna e Gioanna Maria (il cognome non è riportato nel documento) che erano state sottratte illegalmente ai propri genitori e introdotte nell' "Ospizio dei Catecumeni" che aveva sede in Palazzo Vittone, nel cuore di Pinerolo, città progressivamente trasformatasi da roccaforte militare a avamposto religioso di controllo delle valli valdesi. L'Ospizio era destinato al mantenimento ed all'istruzione cattolica dei giovani neoconvertiti al cattolicesimo e in particolare dei fanciulli valdesi le cui famiglie erano anche costrette a pagare le rette imposte. L'istituto pinerolese era stato fondato nel 1743, dunque un anno prima del caso *de quo*, per volere di Carlo Emanuele III³¹.

Nell'affrontare questa vicenda, indubbiamente delicata, il Primo Presidente dà prova di una pragmatica apertura all'autodeterminazione religiosa. Poiché le ragazze rilasciavano dichiarazioni discordanti, affermando dinanzi al prefetto di voler tornare dai propri genitori e riferendo al contrario dinanzi alla congregazione dell'Ospizio di voler ivi rimanere, e risultando peraltro difficile da acclarare la minore età delle medesime, non essendo queste presenti nei registri dei battesimi, Caissotti invita Susanna e Gioanna Maria "a pensare bene a quello che intendono fare", essendo, vista la situazione, "in piena libertà di determinarsi, come vorranno".

Ora per non rimandare senz'altro queste due figlie in tempo, che si scrive da Pinerolo, che si sono dichiarate voler essere cattoliche, e per non ritenerle nemmeno, quando alla presenza de' Ministri Valdesi, e de' loro genitori avevano fatto una dichiarazione contraria, stimarci, che per prendere un disimpegno non meno cauto, che provido, e prudente, si potesse dar ordine, che prevenendo prima queste due figlie, che pensino bene a quello, che veramente intendono di fare, essendo in piena libertà di determinarsi, come vorranno.

In realtà, nella conclusione delle sue osservazioni, appare più chiaro il giudizio di Caissotti in materia: poiché i rapporti con la "Religione Pretesa

³¹ Nel 1679 la reggente Maria Giovanna Battista aveva esteso i compiti dell'Albergo di Virtù, che era stato fondato a Torino nel 1653 nell'attuale piazza Carlo Emanuele II per educare orfani e ragazzi poveri convertitisi al cattolicesimo. Ribattezzato nel Settecento Ospizio dei catecumeni, restò attivo presso la capitale fino al 1746, per poi essere trasferito nel nuovo istituto di Pinerolo, già fondato nel 1743. Sull'ospizio torinese cfr. L. Allegra, *L'Ospizio dei catecumeni di Torino*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", LXXXVIII, 2, 1990, pp. 513-574. "Gli ingressi nell'istituto torinese toccarono la punta più alta intorno al 1740, con oltre 100 ingressi all'anno. Nell'ospizio erano accolti in maggioranza valdesi, calvinisti, e luterani svizzeri, olandesi, tedeschi, francesi, italiani e scandinavi. Da notare lo scarsissimo numero di inglesi dovuto alla protezione di cui godevano in Piemonte i sudditi britannici di religione anglicana". P. Bianchi, *Sotto diverse bandiere*, cit., p. 143. Sull'ospizio di Pinerolo cfr. J. Bernardi, *Ospizio de' catecumeni in Pinerolo. Cenni storici*, Pinerolo 1864; G. Romagnani, *La presenza valdese* e M. T. Silvestrini, *Il vescovo Jean-Baptiste d'Orléans de Saint-Innocent*, in *Il Settecento religioso nel Pinerolese: Atti del Convegno di studi 7-8 maggio 1999*, G. G. Merlo, A. Bernardi, P. Pazè (cur.), Pinerolo 2001, pp. 49-69, pp. 413-435.

Riformata” sono sempre forieri di difficoltà e di quesiti giuridici per il governo di Carlo Emanuele III, invita i ministri cattolici sabaudi ad una certa prudenza nella pur “lodevole” volontà di “convertire” i Valdesi.

Desidererei per fine, che i nostri Parrochi delle Valli nudrissero bensì sempre il zelo, che hanno per l’acquisto di quelle anime, ma che impiegassero per ciò que’ mezzi, che sono veri, e propri, senza cercarne degli indiretti, per non mandare all’Ospizio se non quelli, ne quali possono essere campo di convincere, che sono veramente risolti da se medesimi, e fermi nel voler abbracciare la nostra Religione, e senza nemmeno impegnarsi mai in que’ casi i quali danno luogo a richiami, che non sono mai nelle presenti circostanze, senza qualche delicatezza per il Governo.

Il fenomeno delle conversioni coatte non poteva certo dirsi finito, come dai carteggi delle segreterie di Stato si può notare³², e tuttavia il parere del Primo Presidente riflette una linea politica che mira ormai alla mediazione con le potenze protestanti e al rifiuto della spregiudicatezza con cui il clero, in alcune sedi vescovili, continuava ad agire.

D’altronde, una mediazione con i valdesi doveva apparire ancor più necessaria nel 1744, anno tra i più difficili di quella guerra di successione austriaca³³ che vedeva impegnati gli Stati sabaudi e in cui, soprattutto sulle Alpi, si distingueva per una serie di incursioni in profondità nel territorio nemico un

³² Cfr. P. Bianchi, *Sotto diverse bandiere*, cit., p. 143.

³³ Uno dei momenti più drammatici di quell’anno è sicuramente costituito dall’assedio di Cuneo che cominciò il 15 settembre 1744 con l’arrivo della prima bomba contro le mura cittadine. I combattimenti continuarono ancora per molto con i gallo-ispatici che distruggevano campanili e camini e i piemontesi che facevano di tutto per cacciarli motivati dal barone Wilhelm von Leutrum. Il 29 settembre da Saluzzo il re arrivò con 25000 uomini (su 40000 di tutto l’esercito Sabauda) per soccorrere i 4089 soldati a difesa di Cuneo. L’esercito si schierò a Madonna dell’Olmo e lì il 30 settembre affrontò i gallo-ispatici che uscirono vincitori ma molto indeboliti. I ventuno giorni di assedio successivi furono più facili e l’11 ottobre il consiglio di guerra franco-spagnolo (composto dal Principe di Conti per i francesi e il Marchese Las Minas per gli spagnoli sotto un comando generale dell’Infante di Spagna Don Luigi di Borbone) decise che nelle notti successive avvenisse la ritirata. Il 21 ottobre venne dichiarato concluso l’assedio.

L’assedio di Cuneo ha tra i suoi indubbi protagonisti il celebre condottiero protestante von Leutrum. Nato nel 1692 a Karlhausen, nella Baviera, figlio del barone Friedrich, membro della corte del Württemberg, Friedrich Wilhelm von Leutrum giunse in Piemonte da ragazzo, nel 1706, al seguito del principe Eugenio, insieme col fratello maggiore Karl Magnus, che si sarebbe trasferito presto al servizio della Svizzera e dell’Austria. Il contributo offerto da Friedrich Wihlelm, che compì l’intera carriera al servizio dei Savoia fino ai gradi di generale di fanteria e di governatore a Cuneo, è entrato nell’immaginario collettivo, associato alla memoria del suo valore, del suo senso del dovere e della sua riservatezza. La sua presenza nella liberazione della città di Cuneo dall’assedio franco-spagnolo del 1744 ispirò la letteratura e addirittura alcune canzoni popolari. Restando fedele al luteranesimo e non cedendo alle proposte di convertirsi al cattolicesimo, chiese di essere sepolto in una piccola chiesa protestante a Luserna, in una delle vallate valdesi. Von Leutrum rinunciò così alla possibilità di ricevere l’ambitissimo collare dell’Annunziata. Morì a Cuneo nel 1755. Cfr. A. Peano, *Federico Guglielmo di Leutrum governatore di Cuneo (1744-1755). Con notizie sul VI assedio della città e sull’impiego di truppe straniere nell’armata sabauda*, Cuneo 1980; P. Bianchi, *“Baron Litron” e gli altri. Militari stranieri nel Piemonte del Settecento*, Torino 1998; Ead., *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Torino 2002; Ead., *Sotto diverse bandiere*, cit., p. 135.

corpo composto da circa 2.000 miliziani valdesi, comandati dal capitano Jean Baptiste Rouzier. Questo abile ufficiale e i suoi uomini, in parte armati con carabine rigate, fornirono un'eccellente truppa leggera all'esercito sabauda, specie durante le campagne alpine del 1743, 1744, 1745 e 1747³⁴. In un Piemonte che subiva le offensive delle forze gallo-ispatiche, i valdesi erano utilissimi elementi nell' "internazionale militare" del regno di Sardegna. Si comprende meglio dunque, in un contesto storico che vede il governo di Carlo Emanuele III concentrarsi nella lotta armata contro il nemico esterno franco-spagnolo, un atteggiamento più tollerante da parte dell'amministrazione sabauda nei riguardi "del nemico interno" appartenente alla "Religione Pretesa Riformata".

2.5. Il capitolo I dell'Istruzione "De' predicatori, e missionarii, ed esercizio della Religione Cattolica" e il parere del 22 marzo 1746.

Il capitolo I dell'*Istruzione* riguardava le limitazioni imposte ai valdesi nei rapporti con i predicatori e i missionari cattolici e stabiliva che:

Resta proibito ai Religionari d'opporsi alle prediche de predicatori, o Missionari cattolici sia in pubblico che in privato, come altresì di fargli offesa od insulto, o impedimento alcuno o d'impedire veruno d'andare alle prediche predette. Può e deve celebrarsi la Santa Messa, e farsi le altre funzioni della Santa Chiesa in tutti i luoghi concessi alli religionari, senza però che questi siano tenuti a veruna contribuzione per questo riguardo³⁵.

Si nota in questo capitolo un mutato atteggiamento da parte del sovrano sabauda, in quanto, nonostante i valdesi siano tenuti a rispettare i religiosi cattolici e a tollerare che nelle loro Valli questi possano predicare e portare il messaggio della dottrina cattolica, non sono più obbligati a contribuire al mantenimento degli ecclesiastici della Chiesa romana e alle spese relative alle loro funzioni.

Nel parere del 22 marzo 1746 infatti Caissotti afferma, in piena concordanza con il dettato normativo:

[...] Ora il mio sentimento sarebbe, che se per la spesa della Cera Pasquale, gli Valdesi ne' tempi più vicini all'anzidetto Editto non concorrevano, solamente pochi anni sono, come narrano se n'è loro imposta l'obbligazione, non convenga sostenere questa novità, la quale è di niun momento, e non lascia di dar occasione alli Valdesi, di rimirla, come non giusta e odiosa, e tanto maggiormente, che ciò non sarebbe per essere di veruna conseguenza, sul riflesso che a questa piccola

³⁴ G. Cerino Badone, *Gli eserciti sabauda e francese durante la Guerra di Successione Austriaca. L'impiego in campo*, in *La campagna gallispana del 1744. Storia e Archeologia Militare in un anno di guerra fra Piemonte e Delfinato*, R. Sconfienza (cur.), Oxford 2012, pp. 190-192.

³⁵ M. E. Viora, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, cit., p. 417.

spesa si riduce naturalmente la cosa, mentre di verun altra non parlando essi, si può conoscere e bisognando accertarsi, che non concorrano ad altre.

Per la Campana poi è una spesa d'altra natura, per essere destinata non meno ad uso del pubblico, che della Chiesa ed in un luogo eziandio, nel quale gli eretici non hanno neppure, ne possono avere un Tempio e conseguentemente una simile spesa; onde su questo punto si può rispondere, che non erano nel caso di ricorrere, e dee chi si interessa per loro, essere pagato³⁶.

Dalle parole del Primo Presidente emerge quindi la volontà del Sovrano di non gravare ulteriormente sulla vita economica dei valdesi, già sottoposti ad una tassazione tre volte più consistente di quella dei sudditi cattolici, mediante l'eliminazione di ogni onere contributivo circa le spese relative alle cerimonie religiose cattoliche. Questo aspetto rappresenta un ulteriore passo in avanti nella parificazione fra cattolici e valdesi.

3. Conclusioni

Nei pareri redatti dal Primo Presidente Caissotti sullo status giuridico dei valdesi, se da un lato si può apprezzare una certa “finezza nelle allegazioni giuridiche elaborate a sostegno di provvedimenti sovrani”³⁷, dall'altro risulta palese, come efficacemente colto da Guido Quazza in un suo studio fondamentale,

la natura profonda del gruppo dirigente sabauda: di legulei privi di una vera e propria solida formazione culturale, filosofica e storica, spiriti addestrati alla analisi dei problemi pratici, non adusati alla sintesi e al giudizio generale richiesti dalla politica³⁸.

Tuttavia, in estrema sintesi, si può dire che è proprio un senso pratico profondamente radicato a caratterizzare l'attività consultiva di Caissotti sulla “questione valdese”.

In ultimo, si nota, scorrendo i pareri redatti dal giurista piemontese nel corso degli anni, un mutato atteggiamento nella politica di Carlo Emanuele III: sono soprattutto le campagne di guerra a determinarne l'evoluzione da una spiccata intransigenza ad una graduale volontà di mediazione con la popolazione valdese. Non è però possibile negare, d'altro canto, come le osservazioni del Primo Presidente dimostrino che la tolleranza sancita da Vittorio Amedeo II nel 1694 nei confronti dei valdesi, poi confermata dall'Editto e dall'Istruzione del 1730 e dall'azione politica di Carlo Emanuele III, non ne annullasse lo *status* giuridico

³⁶ ASTo, Sezione Corte, Materie giuridiche, Rappresentanze e pareri, Pareri del P.Mo Presidente Caissotti, Registro VIII, Parere del 22 marzo 1746.

³⁷ C. Bonzo, *Caissotti*, cit., pp. 375-376.

³⁸ G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, cit., p. 53.

sfavorevole, pur riconoscendo l'esercizio pubblico del culto ed altre garanzie. I principi seguiti dal diritto pubblico europeo del tempo non prevedevano d'altronde, prima della Rivoluzione francese, diritti di libertà anche religiosa. La scelta religiosa dal principe poteva al massimo "tollerare" un altro culto, ma ciò non significava che l'inferiorità giuridica di chi lo professava fosse abolita. Il regime della "tolleranza" religiosa (ben diversa dalla libertà religiosa) non escludeva profondi limiti alla capacità delle persone: essi erano ammessi sul piano del diritto in quanto connessi al regime di tolleranza³⁹.

4. Appendice documentale

Nota

I pareri di Carlo Luigi Caissotti sono stati trascritti fedelmente dagli originali, anche nella punteggiatura, al fine di rispettare pienamente il significato delle disposizioni riferite. Gli arcaismi, gli errori grammaticali e sintattici, compresi quelli relativi ad apostrofi ed accenti, le abbreviazioni sono stati riprodotti senza alterazioni.

Documento 1

24 novembre 1730

Parere a S.M. su i Valdesi

Col ricorso de' Valdesi che m'è stato rimesso d'ordine di S.M. per considerarlo, e dire il mio sentimento ho l'onore di rappresentare

Che l'editto Regio del 20 giugno di quest'anno dispone, che coloro i quali sono nati e battezzati in quelle Valli nella religione Cattolica avanti l'anno 1686, o che nati, e battezzati in detta religione fuori de' limiti àno apostatato, come altresì li relapsi, che si erano fatti cattolici avanti detto anno 1686; e poscia sono ritornati alla religione riformata, e quelli che pure volontariamente dopo l'anno 1696 si sono resi cattolici, indi sono ritornati alla suddetta religione, avrebbero meritato, secondo gli antichi editti, la pena della morte, e confisca dei beni.

Tuttavia per un atto della Regia clemenza gli si fa grazia di detta pena, con ciò però che debbano ritornare alla nostra Santa Fede fra mesi sei o assentarsi da tutti i Stati fra detto tempo, permettendosegli anche di vender i propri beni.

Ora quelli di detti Valdesi, che sono nel caso, essendo per una parte risolti di non ritornare nella nostra Religione, vorrebbero per altra parte, che Sua Maestà gli permettesse di continuare ad abitare in quelle Valli.

³⁹ Cfr. G. S. Pene Vidari, *I valdesi e l'editto di tolleranza (1694)*, in *Aspetti di storia giuridica piemontese*, C. De Benedetti (cur.), Torino 1994, p. 109.

Prima di venire alla considerazione dei motivi che rappresentano, S.M gradisca, che io abbia l'onore di porle in riflesso.

Che si tratta dell'esecuzione di una legge Regia, pubblicata pochi mesi sono, d'una legge giusta, mentre è diretta contro Apostati e Relapsi, una legge di grazia, poiché in vece della pena di morte e confisca dei beni, nella quale sarebbero caduti per disposizione sia delle leggi comuni che degli antichi editti dei nostri sovrani, gli restituisce il tempo di ravvedersi e ritornare alla nostra Religione, nella quale erano nati e battezzati, o erano volontariamente venuti e stando ostinatamente nell'Apostasia gli permette di uscire dallo Stato, senza nessuna pena, ed eziandio di vendere i propri beni.

Che questo editto è stato pubblicato con intelligenza dell'Inghilterra, mentre è uno degli articoli intesi con Mallesworth, il quale si spiegò, che era un trattamento di clemenza.

Sicché il farlo eseguire è cosa naturale, conveniente al decoro di S.M e senza che né i Valdesi abbiano modo di lamentarsene, né i loro Protettori di farne delle rappresentazioni.

Che si tratta poi di Eretici, che già si era stimato di sradicare, e poi à convenuto tollerare di nuovo per rag.di Stato e per occasione dei Trattati seguiti colle Potenze Protestanti; e per altro essendovi presentemente una congiuntura propria, per farne uscire un buon numero, pare che non vada trascurata, tanto più che essendo superiori di molto alli pochi cattolici che vi sono, e sostenuti con le sovvenzioni dei Principi Protestanti, si rendono più prepotenti e vanno acquistando quel poco che resta alli cattolici; Onde coll'andare del tempo verranno ad essere Padroni di tutto il territorio e così a ridurre quei luoghi interamente eretici.

Che gli eretici, essendo per proprio istituto della loro Setta, nemici del monarchismo, sono per esperienza, pericolosi per i sovrani; e rispetto alli valdesi S.M sa che mettono il governo in una qualche soggezione per il riguardo delle Potenze Protestanti, avendo convenuto togliere dalle Costituzioni alcune leggi, che prima vi erano e così in qualche modo ritrattarle; Onde se si può andare disponendo le cose in modo che si strappi questa spina dai nostri terreni, non sarà che bene e per il servizio di Dio e per il buon governo.

Venendo poi alli motivi, che rappresentano il Primo è che alcuni di essi, essendo prima dell'anno 1686 Protestanti e li loro genitori resisi cattolici, gli facevano anche ad essi abbracciare la nostra Santa Fede, senza che ne avessero cognizione, per essere ancora in infantile età, ma in occasione del ristabilimento dei Valdesi portato dall'editto dell'anno 1694, ritornarono alla Religione protestante.

Questo riflesso non sussiste, poiché tutti quelli che si battezzano nella nostra religione, non àno ancora l'uso di ragione e consentono per essi i loro genitori; e pure se appostano non per questo lasciano d'esser castigati; e poi l'editto dell'anno 1694 non richiamava che quelli i quali avevano abiurato in esecuzione

dell'editto dell'anno 1686, ma non quelli, che, prima di detto editto, e così volontariamente s'erano resi Cattolici; e così stà l'editto del 20 giugno del presente anno, il quale parla appunto di questi.

Il 2° è che altri sono bensì stati battezzati nella nostra religione per essere nati da genitori cattolizzati prima dell'anno 1686, ma avuto l'uso di ragione hanno abbandonato la religione nella quale erano stati battezzati, per abbracciare la protestante, alla quale sono ritornati i loro genitori,

E questo riflesso già si è detto che non è d'alcun rilievo, essendo questi i veri apostati dei quali parla l'editto.

Il 3°, che alcuni sono stati battezzati dall'anno 1686 sin all'anno 1696 a causa che li loro genitori avevano finto di rendersi cattolici.

E in onore a questi, se erano né limiti, l'editto non gli comprende, anzi gli esclude e possono continuare senz'altro ad abitare nelle Valli; ma se erano fuori de limiti, come fuori di essi avevano tutta la libertà di essere battezzati nella Religione Protestante, non àno scusa legittima, e l'editto va eseguito.

Il 4°, che altri essendo fanciulli si resero per indussione Cattolici, tanto avanti l'anno 1686 che dopo.

E quanto a questi già si è detto che, se si resero cattolici nelle Valli dall'anno 1686 sin all'anno 1696 o dopo l'anno 1696, o fuori de limiti, è un pretesto il dire che siano stati indotti, bastando che abbino abiurato o con il proprio consenso, o con quello dei loro genitori, come segue né battezzati.

Il 5° che altri sono stati nell'ultima Guerra battezzati nella nostra Religione, per non esservi in quel tempo Ministri Protestanti.

Ciò è anche un mero pretesto, poiché in mancanza di Parroco si sa, che ognuno può battezzare ed è un dogma commune alla nostra Religione, e alla pretesa Riformata.

L'ultimo è che altri essendosi maritati con Donne, nate nelle Valli di Perosa, Pragellato, ed eziandio in Francia da genitori Protestanti, queste sono state anche in gran numero battezzate nella nostra Religione, ma in tempo dell'espulsione, e così non volontariamente

E qui sempre si riflette, che se ciò è seguito tra l'anno 1686 e 1698, e né limiti non sono nel caso dell'editto, ma se in altro tempo, o in altro luogo, la rappresentazione è sempre senza fondamento.

Sono dunque di parere che S.M possa rescrivere senz'altro che s'osservi l'editto.

Documento 2

4 febbraio 1732

Sentimento del Primo Presidente Caissotti, ed avvocato generale Sclarandi sulla dimanda

fatta dalla città di Berna perché gli fosse rimandato il figlio infante del fu Pietro Giordano di Losana ritiratosi da sei, e più mesi in Savoia per ivi vivere in figura di Cattolico dove come tale morì, e fu sepolto, lasciato il di lui Infante

Avendo noi in esecuzione de' comandi, di cui V.S.M. ci ha onorati, esaminata la situazione del fatto riguardante il figlio infante del fu Pietro Giordano di Losanna defunto in gennaio 1731 nel luogo di Jussy in Savoia, ove ha per il corso di mesi quattro vissuto in figura di vero Cattolico, con aver pubblicamente protestato aver abbandonata la moglie della religione pretesa riformata, ch'avea sposata in Losanna, e portatosi in detto luogo per vivervi da Buon Cattolico, qual era nato, ed allevarvi nella Religione Cattolica detto suo figlio, qual rimasto in detto luogo dopo morte del Padre, ed in età infantile, è stato per ordine di V.S.M. ritirato nello Spedale di Ciambery, ed in oggi vien reclamato non sol dalla madre ma anco dalla città di Berna per tre motivi.

1° Perché suddito suo nato, e battezzato, ed allevato nella Religione protestante.

2° Perché il Padre, non fosse Cattolico, ma bensì di detta religione, in cui s'è stato allevato, ed abbi sempre vissuto, e la Madre altresì protestante.

3° Perché la dimora del Padre, e del figlio s'è stata accidentale in occasione di viaggio verso la Provenza, ov'eransi incaminati per ivi raccogliere l'eredità d'una zia.

E fatto maturo riflesso alle circostanze del caso siano entrati in sentimento che possa la M. V. con legale fondamento negare la permissione di detto figlio sì alla Madre, ch'alla città di Berna e farlo ritenere ed allevare sinchè giunto all'uso della ragione s'è in stato di determinarsi da sé nell'elegersi una religione.

Poiché per quanto riguarda la domanda della Madre, prescindendo dal punto se detto Pietro Giordano fosse morto Cattolico, mentre sebben dalla città di Berna non si faccia constatare non esser nato nella religione protestante, resta però dubbia la prova circa tal qualità che si ritrae dalle informazioni prese in Savoia.

Risulta però incontrastabilmente che portatosi detto Giordano in Savoia e prima nel luogo di Clermont, ov'ha dimorato due mesi circa, indi in quello di Tushy, ove dopo avervi soggiornato quattro mesi è morto non solo, ha pubblicamente dichiarato voler viver e morire nella religione cattolica ed a tal effetto essersi rifugiato nei Stati di V.M. ed infatti ov'ha duramente tutto detto tempo vissuto in figura di Cattolico e come tale è stato colla permissione del Vescovo sepolto nel cimitero de' Cattolici, ma altresì aver seco lui ivi condotto detto suo figlio per allevarlo in detta religione, nè di cui principii egli stesso l'instruiva.

Ed è costante non meno secondo la disposizione del gius canonico, che della legge civile esser tale il favore e privilegio della Religione Cattolica, che non solo il padre a cui per ragion della Patria potestà è sottoposta la persona del figlio, e

massimamente, nel concernente l'educazione ed elezione dello Stato, ma la madre stessa convertita alla fede ha libera la facoltà d'elegger la stessa religione per il figlio, quand'anco ci si opponesse il padre.

E se quello dei genitori c'ha eletto per se e per la prole la Religione Cattolica, venisse quant'a se mutar volontà prima d'esser legato alla suddetta religione, non può rinvocare l'elezione della medesima fatta per il figlio, in pregiudizio della Chiesa a cui s'è acquistata la ragione in seguito al consenso del genitore quale in favor della Religione è di sua natura irrevocabile.

Anzi che basta che l'uno de genitori siasi convertito alla fede, acciò la prole debba allevarsi nella Religione Cattolica, anco nel caso, ch'ambi vi si opponessero, poiché dalla conversione d'uno d'essi s'acquista senz'altro alla Chiesa il divieto d'applicar la prole alla Religione Cattolica. Quindi ne consegue che sendo detto figlio in vigor dell'elezione del padre acquistato alla Religione Cattolica non può più in verun modo a pregiudizio d'esser reclamato dalla madre per allevarlo nella protestante.

Nè tampusco ha fondamento di reclamarlo come suo suddito la Città di Berna.

Poiché quand'anco fosse vero, ch'il Pietro suo padre fosse partito da Losanna per portarsi in Provenza a raccogliere l'eredità della Zia, tuttavia sendosi portato ad abitare, ed avendo dimorato finchè defunto col figlio in Savoia con espressa dichiarazione pubblicamente palesata (come se ne ha la pruova da dette informazioni) di voler ivi far sua dimora per vivere egli, ed allevare il figlio nella religione Cattolica, ov- hanno contratto il domicilio e però quantunque nati sudditi di Berna, avendo mutato domicilio, e quello eletto né stati di V.M, e per ciò divenuti suoi sudditi, non può detto figlio venir reclamato, sendo non meno per disposizione del gius civile, che per la ragion delle genti libero à sudditi di mutar domicilio, e portarsi ad abitare in alieni stati, ed ivi godere dell'asilo, che la ragion stessa delle genti accorda a chiunque non sia reo di delitti enormissimi, benche reclamato dal suo naturale sovrano.

E se ben questo per giusta causa s'è in diritto di proibire ai suoi sudditi l'uscita da propri Stati, o richiamarli usciti sotto pena di confisca de' suoi beni, o altra ove però quelli s'ansi rifuggiati ne Stati d'altro Principe, può bensì far eseguire sovr-i loro beni la pena impostale, ma non ha ragione di reclamarli, ed il Principe, che gli ricetta ne propri stati non può negar loro l'asilo senza giusta causa, e quello accordando non vulnera l'amicizia e buona corrispondenza, ch'ha col Principe naturale del ricettato.

Quest'è il nostro sentimento per ciò riguarda il giuridico, rimettendoci in quanto a motivi e riguardi politici, per quali si potesse da quello receder al Superiore intendimento dalla M. V.

Quando V.M. gradisse questo nostro sentimento ci avanziamo altresì a suggerire, che potrebbe risponderci al Cantone di Berna.

Che dalle sue rappresentazioni s'è osservato che quel Governo non è stato

informato intieramente dè novi riflessi, per i quali non s'è rimesso il figlio del qual si tratta.

E questi sono

che senz'entrare a chiarire, se il padre fosse o no nato Cattolico, ancorché s'abbiam delle pruove, ch'egli molto tempo prima di venir in Savoia è vissuto send'in Francia da Cattolico, basta che partitosi da Losanna, e condotto seco il figlio sia venuto ad abitar nella Savoia et abbi dichiarato, che n-era venuto per vivere e morire nella nostra Religione, ed educarvi in essa il figlio avendovi oltre le sue dichiarazioni vissuto veramente da buon Cristiano sin alla morte, e come tale stato con permissione del Vescovo sepolto nel cimitero dè Cattolici, essendo degno di rimarco, ch'egli stesso instruiva nella nostra fede il figlio, come di tutto ciò se n'hanno pruove si distinte, et accertate a non poter esser controverso; quindi risultarne che non può il governo di Berna richiamar detto figlio come suddito poiché il Padre non è morto accidentalmente in Savoia, ma bensì dopo aver fissato il domicilio si per se si che per il figlio, e ciò colla risoluzione di viverci e morirci cattolico ed allevarci anche il figlio.

E certamente non era naturale che se l'idea sua fosse stata d'andar in Provenza a raccogliervi un'eredità avesse seco condotto un figlio così tenero per un viaggio cotanto penoso, ed ancora meno, che si fosse, come s'è trattenuto per il corso di mesi sei circa, et sin a che morto nella Savoia senz'altro fine, che quello da lui come sovra spiegato, ed in conseguenza ne segue, che il figlio d'un padre, quale abbandonato il Paese, in cui vivea è venuto a stabilirsi ne Stati di S.M , s'è reso suo suddito, e perciò non può esser da un altro Principe reclamato così reciprocamente osservandosi per diritto et uso di tutte le genti, second'il quale può ben un Sovrano proibire ai suoi sudditi l'uscire da Stati, o richiamarli se usciti, imponendo loro le pene che stima, ma se uscendo fissano il loro domicilio in un altro Stato e così sendosi suddito d'un altro Principe, questi gli acquista in modo a non potere il primiero Sovrano pretendere la remissione.

Ancora meno la madre ha diritto di reclamarlo, mentre il Padre, che l'avea pienamente sotto la sua Potestà ha eletto per lui la Religione Cattolica acciò in essa fosse educato.

Or se queste ragioni sarebbero sufficienti per ritenere senz'altro detto figlio quanto più sono abbondanti per giustificare e render eziandio grato al Governo di Berna il moderato temperamento preso di trattenerlo sin a ch-avuto l'uso di ragione elegga quella religione che stimerà.

Aggiungendo per finire, che si spera, ch'in vista de documenti enunciati (che possono unirsi per copia) e delle accennate riflessioni il Governo di Berna resterà appagato.

Torino li 4 febbraio 1732

Documento 3

Parere del 7 ottobre 1733

Abbiamo veduto la lettera scritta dal Vicario di Cavoretto al Sig. Marchese d'Ormea a di 2 del corrente, e l'altra del Sig. Intendente di Pinerolo delli 6 del medesimo mese, la quale conferma purtroppo la verità di ciò che scrive detto vicario, come informato dalli Parochi delle Valli, avendo trasmessa eziandio la nota distinta delle famiglie, che già ne sono partite e di quelle che si disponevano a partire, miste di Cattolici e Cattolizzati e di Religionari ancora.

È probabile la ragione, alla quale si attribuisce quanto successo, cioè l'estrema miseria alla qual è ridotta una gran parte degli abitanti di quelle Valli e l'artificio dei Ministri Protestanti, li quali prevalendosi dell'opportunità seducano quei miserabili colla speranza verisimilmente però poco fondata di ritrovar a Geneva dicchè sussistere, non essendo naturale che quella città voglia caricarsi del mantenimento di tante famiglie, composte di molte persone inabili a procacciarsi il vito.

Comunque ciò sia, essendo certa la partenza di molte famiglie e probabile quella di altre, una tal novità interessa il Governo per due riflessi, l'uno di Stato, rispetto a tutti quelli che abbandonano le loro case o che sono per abbandonarle, lasciando così spopolato quel Paese, e l'altro di Religione a riguardo di quelli che sono o Cattolici o Cattolizzati, li quali prendendo la volta di Geneva, o dei Cantoni Protestanti, danno un segno notorio d'apostasia.

Queste due circostanze sono aggravate da un'altra, la quale maggiormente offende il Governo, ed è la temerità di coloro, li quali vanno seducendo quei sudditi e singolarmente gli Cattolici, o Cattolizzati.

Per andare al riparo, stimaressimo che S.M. comandasse intanto al Senato di far pubblicare un ordine proibitivo a tutti di abbandonare le loro case, per uscir fuori dello Stato, sotto pena corporale, la quale si estende eziandio sino alla morte, secondo le circostanze delle persone, e delli casi, oltre la confisca de' beni, lasciando bensì che quelli, li quali sieno, per assentarsi per altre cause, possano farlo con la licenza degli Ordinari de' luoghi e per il tempo che sarà loro opportuno.

E nel medesimo tempo, che il Senato mandasse alli detti Ordinari di prender informazioni contro quelli che sono partiti, e singolarmente contro li Cattolici e li Cattolizzati colle circostanze le quali possono aggravare la loro partenza, e renderla più, o meno, criminosa.

E per fine, che prendano esattamente le informazioni contro gli sedutori e principalmente contro l'Apia, Ministro del Villaro, ed il Lombardo della Torre, per essere esemplarmente castigati.

E se S.M. si muovesse anco a far sovvenire in qualche modo gli Cattolici, che sono miserabili, questi più facilmente resterebbero obbedienti all'ordine Reggio,

importando più che obbediscano questi, che gli eretici, le spoglie dei quali, se non obbediranno, potranno anche convertirsi a beneficio de primi.

Documento 4

11 febbraio 1739

Parere delle Signori Primo presidente,
ed avvocato Generale Dani.

Abbiamo riveduto la nota de Religionari Cattolizzati, e poi relapsi, li quali, o non partirono dalle Valli in obbedienza all'editto del 20 Giugno 1730, o vi sono ritornati, secondo le fedi mandate dagli Ordinari de luoghi.

Questo pubblico abuso della Reale Clemenza non dee veramente tollerarsi, massimamente che se se si lasciassero impuniti simili rei, sarebbe di conseguenza assai pernicioso l'esempio loro a riflesso d'altri.

È però da riflettersi, che relativamente al capo 4° di detto Editto, uscì un Viglietto di S.M. il dì 12 maggio 1731, il quale fece diverse distinzioni di casi, in ordine a quelli li quali, secondo le circostanze de tempi ivi considerati, e l'età loro, quando abbracciarono prima la nostra Santa Fede, e poi ritornarono nell'errore, meritino di essere puniti; e quindi ne risulta, che prima d'ogni altra cosa conviene assicurarsi, se li descritti nella nota trasmessa sieno o no' nel caso del Capo 4° dell'editto, secondo la mente del Viglietto.

Per chiarire questo, altro mezzo non esservi se non quello delle solite informazioni, le quali possono commettersi alli medesimi Ordinari dei luoghi che hanno mandata l'anzidetta nota, incaricando il Prefetto di Pinerolo di dar loro gli indirizzi opportuni, singolarmente a riguardo della prova del reato, la quale esige due punti, quello d'aver, o per abiura o per battesimo dato dai nostri parroci, abbracciato la nostra Santa Fede e l'altro di averla poi abbandonata, senza perdere giammai di vista le distinzioni del Reale Viglietto, le quali devono farsi note alli sudditi ordinari per mezzo di una Istruzione, la quale loro si dia dal Prefetto.

La difficoltà può incontrarsi nella prova dell'abiura o del battesimo ricevuto, mentre gli Inquisitori e parroci non saranno per darne un estratto autentico ad uso del Fisco, onde bisognerà appigliarsi ad altre prove e parrebbe dare quella dei testimoni presenti al battesimo, o all'abiura, o alle dimostrazioni pubbliche date dai rei d'aver abiurato, o d'esser nati e vissuti nella nostra comunione; poiché con questo fondamento alla mano si può procedere e ritrarre, interrogandoli, quel dipiù che sia necessario.

È bensì vero, che prendendosi queste informazioni, può essere che svolti e fors'anche tutti fuggano dalle Valli, ma ciò nonostante sono sempre necessarie queste informazioni per non incominciare da un atto di cattura, e confondere

facilmente i rei con gli innocenti; e poi vi sarà sempre per i contumaci, la confisca dei beni.

Sarà bene per fine, che prese queste informazioni, si trasmettano al Senato acciocché siano prima esaminate; onde si possa poi dar ordine di proseguire la causa fino alla sentenza, riservata al Senato, come delitto di Lesa Maestà Divina e si commini in un affare di tanta conseguenza con quella circospezione che si conviene.

Documento 5

19 maggio 1739

Al Marchese d'Ormea

In esecuzione del commando dato dal Senato col Viglietto di S.M. de' 13 del caduto febbraio 1739 contro i Relapsi delle Valli, fra il Senato composta, e il dì 20 di detto mese trasmessa un-istruzione al Prefetto di Pinerolo per illuminare gli Ordinarj di dette Valli, in ordine alle attenzioni, che dovevano avere nel prendere le informazioni ed i mezzi da adoperarsi, per liquidare il delitto, ed i Delinquenti, relativamente alla distinzione de' tempi, e dell'età de' Relapsi, secondo li quali possono o non essere compresi nella disposizione del Cap. 4 dell'editto del 20 giugno 1730.

Il Prefetto ha accusata la ricevuta di questa commessione, assicurando, che vi avrebbe adempito, e fatto adempiere dagli Ordinari e, compiute che fossero le informazioni, le avrebbe trasmesse al Senato.

Essendo cento venti, e più i pretesi relapsi dati in nota, e siccome che, per provare il delitto, deve risultare che o per abiura o per battesimo avessero questi abbracciata e poi abbandonata la nostra Santa Fede, e che sieno nel caso del detto capitolo 4° di detto editto, vi vuole perciò qualche tempo, e sarà probabilmente la causa, che fin qui non sieno terminate le informazioni.

Non si mancherà tuttavia di sollecitarne, coll'ordine di oggi, la spedizione, e non si perderà tempo, per ridurre questo affare al suo fine.

Prego V.E. di gradire il sommo ossequio col quale ho l'onore di essere Suo devotissimo servo.

Documento 6

23 ottobre 1744

La rappresentanza dei Valdesi dà luogo a due Ispezioni, l'una delle quali concerne il caso di due Figlie introdotte nell'Ospizio aperto nella città di

Pinerolo, e l'altro quello de' Figliuoli, che nascono da Padre Eretico, e Madre cattolica.

Incominciando da questa seconda ispezione, siccome le Istruzioni del Senato provvedono al caso, ed in una Rappresentanza del medesimo del 2 dell'or scorso Mese di Maggio, sono stati distintamente accennati li fondamenti per i quali basta, che uno dei Genitori sia cattolico, acciocché il figlio nato debba battezzarsi, ed educarsi nella nostra Religione, così altro non ho che soggiungere su questo punto, se non che converrà sempre, non solamente per il riguardo della medesima, ma anche per il riflesso ancora della dignità di S. M , come Sovrana di quelle Valli, ritenere questo principio, bastando però nelle presenti circostanze, che non si provvegga sopra le accennate rimostranze de' Valdesi.

Venendo poi all'altra ispezione, prima di esporre il mio sentimento, stimo di premettere che, siccome secondo gli Editti, cui vanno coerenti le Istruzioni del Senato, i Figliuoli de' Valdesi, nati di Padre e Madre Eretici, non posson cattolizzarsi se i Maschi non hanno compiuto l'età di anni dodici e di dieci le femine e spontaneamente si risolvano di farlo, così ho prese in considerazione queste due circostanze.

Rispetto alla prima se si parla della Susanna, risulterebbe dal detto non solamente di tre testimoni ma eziandio del medesimo Samuel Neitre, d'averne compiuti gli anni Dieci. Ed in ordine alla Gioanna Maria, vi sarebbe una discrepanza fra i tre testimoni, i quali dicono che questa ancora abbia l'età d'anni dodici, come la Susanna, e il detto Samuel Neitre, ed il Ministro, l'uno, e l'altro affermando, che non abbia compiuti gli anni dieci. Ma siccome il Ministro non esibisce il registro de' Battesimi come per accreditare il di lui detto, doveva fare, essendo non poco sospetta la scusa d'averli smariti, così io non stimerei che s'abbia a far caso del dire del medesimo; e di quello del Samuel Neitre, per non aprire inusitatamente questa strada, colla quale potrebbe sempre, e facilmente attestare il vero.

La 2^{da} circostanza è poi quella la quale lasciandoci in dubbio se queste due figlie siano veramente da loro stesse risolte ad abbandonare gli errori nei quali sono nate, e se essendo così perseverino nella medesima risoluzione, m'è parsa degna d'una singolare considerazione, anzi stimo, che a questa riducasi il punto, e ne debba dipendere la detterminatione, che avrà a prendersi.

In sostanza osservo, che la Susanna ha dichiarato in presenza del Prefetto di volersene ritornare alla Casa del Padre, ed ancorchè dicasi, che possa essere stata commossa dall'aspetto d'esso, parmi che se così fosse, non avrebbe poi persistito nel medesimo sentimento quando, non essendo più presente il Padre, è stata interrogata dalla Congregazione, è bensì vero, che avrebbe poi ritratta questa dichiarazione, ma ciò non lascerebbe di dar a conoscere, che non è ferma, ma vacilla.

A riguardo della Gioanna Maria, questa altresì disse alla presenza del Prefetto, e del proprio Padre, che voleva ritornarsene alla di lui casa, sebbene

abbia poi dichiarato alla Congregazione di voler stare nell'Ospizio; Onde anche in questa si vede una variazione, la quale, se non persuade, fa certamente dubitare, che nel risolverla a portarsi all'Ospizio, vi sia stato un qualche maneggio.

Ora per non rimandare senz'altro queste due figlie in tempo, che si scrive da Pinerolo, che si sono dichiarate voler essere cattoliche, e per non ritenerle nemmeno, quando alla presenza de' Ministri Valdesi, e d' loro genitori avevano fatto una dichiarazione contraria, stimarci, che per prendere un disimpegno non meno cauto, che provido, e prudente, si potesse dar ordine, che prevenendo prima queste due figlie, che pensino bene a quello, che veramente intendono di fare, essendo in piena libertà di determinarsi, come vorranno, s'interrogassero in presenza de' loro Genitori, o de' Ministri eziandio de' Valdesi, se sono risolte ad abbracciare la Religione Cattolica, o ritornare a vivere nella propria, e secondo che risponderanno, ritenerle nell'Ospizio, o licenziarle, distendendo poi nell'uno, e l'altro caso una relazione distinta del risultato per farne uso, occorrendo che si dichiareranno, di voler essere Cattoliche alla presenza de' loro Genitori, e de' Ministri, parmi, che questi potranno essere appagati, ed in ogni caso s'avrà un giustificato, e plausibile fondamento per far conoscere, che debbano esserlo: E se dichiareranno di voler ritornarsene alle loro Case, saranno, ed avranno luogo d'esser appagati li Soggetti della congregazione, li quali naturalmente s'interessano per il bene di queste figlie.

Desidererei per fine, che i nostri Parrochi delle Valli nudrissero bensì sempre il zelo, che hanno per l'acquisto di quelle anime, ma che impiegassero per ciò que' mezzi, che sono veri, e propri, senza cercarne degli indiretti, per non mandare all'Ospizio se non quelli, ne quali possono essere campo di convincere, che sono veramente risolti da se medesimi, e fermi nel voler abbracciare la nostra Religione, e senza nemmeno impegnarsi mai in que' casi i quali danno luogo a richiami, che non sono mai nelle presenti circostanze, senza qualche delicatezza per il Governo.

Documento 7

Parere del 22 marzo 1746

Nella supplica delli Valdesi, ancorché parli solamente di due cose, le quali sono la spesa della Cera Pasquale, e quella della Campana per il Luogo di S. Giovanni, si dee nodimeno considerare assai più la conseguenza, che possa fare, essendo la di loro rappresentanza appoggiata al riflesso, che, secondo gli editti non debbano, siccome i Cattolici, così ancora gli Eretici concorrere alle spese, le quali non si fanno per l'esercizio della loro Religione.

Due sono questi editti, l'uno dè 6 aprile 1642, e dice, che i Cattolici non

contribuirebbero alle spese del Ministro, Maestro di Scuola, ed altre appartenenti alla Religione de' Valdesi eretici, d'onde si ritrae poi nella supplica, e si rappresenta un riguardo di reciprocità a favore de' medesimi: e l'altro de' 18 agosto 1655, dice dappiù che non possano quelli della R.P.P. costringersi ad assister alla Santa Messa, ne contribuirvi con veruna; e quindi sembra veramente, che quando il Principe dichiarò, e volle, che si celebrassero i Divini Uffizi, anche ne' Luoghi, ne' quali era permesso alli Valdesi l'uso della loro Religione, diede a conoscere, ch' eglino non concorrerebbero alle spese necessarie per l'esercizio della Fede Cattolica, designata singolarmente nel Sagro Rito della Santa Messa.

Nelle Istruzioni del Senato nulla si dice sopra questa materia, per essere stata forse riservata per quella dell'Intendenza di Pinerolo.

Ora il mio sentimento sarebbe, che se per la spesa della Cera Pasquale, gli Valdesi ne' tempi più vicini all'anzidetto Editto non concorrevano, solamente pochi anni sono, come narrano se n'è loro imposta l'obbligazione, non convenga sostenere questa novità, la quale è di niun momento, e non lascia di dar occasione alli Valdesi, di rimirla, come non giusta e odiosa, e tanto maggiormente, che ciò non sarebbe per essere di veruna conseguenza, sul riflesso che a questa piccola spesa si riduce naturalmente la cosa, mentre di verun'altra non parlando essi, si può conoscere e bisognando accertarsi, che non concorrano ad altre.

Per la Campana poi è una spesa d'altra natura, per essere destinata non meno ad uso del pubblico, che della Chiesa ed in un luogo eziandio, nel quale gli eretici non hanno neppure, ne possono avere un Tempio e conseguentemente una simile spesa; onde su questo punto si può rispondere, che non erano nel caso di ricorrere, e dee chi si interessa per loro, essere pagato.

Si potrebbe però ad ogni buon fine, prima di risolvere, dare un'occhiata all'Istruzioni dell'Intendenza di Pinerolo ed eccitare eziandio il s. Marchese di Cravanzana s'egli ha qualche lume sopra di questo per prenderlo, occorrendo, in considerazione; e se nulla di più se ne ritrae, non sarei nel caso di suggerir altro.